



COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11297

REGOLAMENTO PER I PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART.1-Gemellaggio

Il Comune di Torrevecchia Pia favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con comuni di altre nazioni, quale strumento di:

- a) solidarietà , conoscenza e comprensione tra i popoli;
- b) cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse;
- c) sviluppo ed affermazione di progresso civile, economico e sociale attraverso il continuo scambio di esperienze.

Il gemellaggio è ammesso solo con comuni che non abbiano stipulato analoghi rapporti con altri comuni italiani.

Il gemellaggio è stipulato, di norma, con comuni che presentano caratteristiche simili al Comune di Torrevecchia Pia , con particolare riferimento alla vocazione culturale, economica e sociale.

ART.2-Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con comuni con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

ART.3-Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche, culturali, sociali o economiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato, ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART.4-Procedura di approvazione

Il Consiglio Comunale approva il patto di Gemellaggio, di Amicizia e di Fratellanza indicando specificatamente i presupposti e le finalità principali.

ART.5-Conferma e revoca

Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza devono essere confermati con deliberazione della Giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Gemellaggi, I Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono considerati decaduti di diritto.

Il Consiglio Comunale può revocare in qualsiasi momento il Gemellaggio, il Patto di Amicizia e di Fratellanza per ragioni di pubblico interesse.

ART.6-Stipula

Gli effetti del Gemellaggio, del Patto di Amicizia e del Patto di Fratellanza, decorrono dal momento della stipula dell'atto da parte dei Sindaci o dei loro delegati.

ART.7-Attività

Il Comune di Torrevecchia Pia sviluppa i Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nei rispettivi comuni. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Torrevecchia Pia sono di norma costituite da membri del Comitato di cui all'articolo seguente. Il Comune promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, e favorisce le relazioni tra i cittadini.

ART.8-Comitato del Gemellaggio, del Patto di Amicizia, del Patto di Fratellanza

La Giunta Comunale può nominare, per ogni rapporto di Gemellaggio, Patto di Amicizia, e Patto di Fratellanza, un comitato con il compito di promuovere tutte le attività necessarie a realizzare lo scambio di contatti e le iniziative propedeutiche e conseguenti la stipula dell'atto formale di Gemellaggio, di Fratellanza, e di Amicizia.

ART.9-Programma annuale

Il programma annuale delle attività di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza, formulato dal comitato, viene approvato dalla giunta comunale, con previsione della spesa presunta da iscriversi nel bilancio d'esercizio. Il Comitato può ricevere finanziamenti da enti, associazioni, aziende o privati sotto forma di contributi all'attività programmata.